

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2334

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **GIANNI FARINA**

Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, concernenti l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all’estero e sua ridenominazione in Assemblea nazionale degli italiani all’estero

Presentata il 29 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — A distanza di venticinque anni dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, istitutiva del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), modificata, da ultimo, dieci anni dopo dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, e alla luce dell’elezione dei rappresentanti della circoscrizione Estero nel Parlamento italiano, si rende necessario un ulteriore adeguamento dell’attuale ordinamento della disciplina del medesimo Consiglio, anche alla luce delle innovative proposte di riforma riguardanti il futuro Senato delle autonomie.

Il CGIE è stato, dalla sua istituzione, un organismo di riferimento essenziale per i nostri connazionali all’estero.

Nominato attraverso un’elezione democratica di secondo grado da assemblee composte dagli eletti dei Comitati degli italiani all’estero (COMITES) e da una quota delle rappresentanze associative più rappresentative, il CGIE ha interpretato le aspettative dei nostri connazionali all’estero in ogni singola realtà nazionale, tramutandole in postulati di interesse generale. In questo modo ha assolto al compito per cui era stato istituito, quello

cioè di promuovere le necessarie iniziative per difendere gli interessi delle comunità italiane nel mondo e di perpetuare un rapporto avanzato e innovativo tra la comunità italiana e le istituzioni.

Pur tra alti e bassi, l'obiettivo è stato, generalmente, perseguito e raggiunto.

Dall'aprile 2006, l'elezione dei dodici deputati e dei sei senatori rappresentanti la circoscrizione Estero nelle Camere del Parlamento nazionale rende necessaria una riforma del CGIE che è ridenominato Assemblea nazionale degli italiani all'estero, per adeguarlo alla nuova e storica realtà partecipativa e democratica.

L'alta partecipazione alle elezioni politiche del 2006 e del 2008 — precedute dalle elezioni, sempre per corrispondenza, dei COMITES, avvenute nel 2004 — esprime la volontà e l'apprezzamento dei cittadini italiani nel mondo per il nuovo sistema di rappresentanza. Con la presente proposta di legge s'intende quindi riformare la legge istitutiva del CGIE, per adeguarla al processo di partecipazione democratica dei nostri cittadini.

L'obiettivo è ambizioso e di alto profilo: fare degli organismi democratici eletti a suffragio universale — COMITES, dell'Assemblea nazionale degli italiani all'estero, deputati e senatori nel Parlamento nazionale — dal basso verso l'alto, gli anelli democratici della rappresentanza generale.

Con la presente proposta di legge si entra, quindi, nel merito del ruolo e dei compiti dell'Assemblea nazionale degli italiani all'estero e s'intende intervenire sul sistema di voto e sull'assetto dei suoi organismi. Si ritiene, infatti, che gli articoli 1, 2 e 3 della legge n. 368 del 1989, conferiscano importanti funzioni di rappresentatività, tali da permettere anche all'Assemblea nazionale di operare efficacemente in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero.

La valorizzazione di questo importante istituto di rappresentanza è affidata a due modifiche sostanziali: il rafforzamento della rappresentanza territoriale mediante l'aumento del numero dei componenti,

contestualmente con l'elezione dei COMITES. Si pensa, inoltre, di accrescere l'autonomia dell'organismo, superando la coincidenza della funzione di presidente con quella di Ministro degli affari esteri, com'è attualmente per il CGIE, e affidando la presidenza a un eletto nello stesso organismo.

Con l'istituzione delle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (legge 27 ottobre 1988, n. 470), tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno, è stato possibile il voto per corrispondenza per le elezioni sia dei COMITES sia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo le disposizioni della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Il voto a suffragio universale per il rinnovo dei COMITES e dell'Assemblea nazionale costituirà il naturale approdo del processo democratico della rappresentanza delle comunità italiane nel mondo. Alle elezioni saranno chiamati tutti i cittadini italiani aventi diritto al voto, in un'unica tornata elettorale. Ciò, senza particolari costi aggiuntivi, rafforzerà il valore e il peso politico delle elezioni e contribuirà ad accrescere l'attenzione popolare per i COMITES, per l'Assemblea nazionale e per gli eletti in Parlamento.

Nella presente proposta di legge si precisa che la candidatura è permessa sia per il COMITES circoscrizionale sia per l'Assemblea nazionale: qualora lo stesso candidato dovesse essere eletto contemporaneamente nel COMITES e nell'Assemblea nazionale, non potrà ricoprire alcun ruolo esecutivo nell'organismo della circoscrizione consolare.

La proposta di legge prevede che l'Assemblea nazionale sia composta da 70 membri, così suddivisi: 35 per l'area Europa e l'Africa e 35 per l'area America latina, America del nord e Oceania. Tutti i membri sono eletti in rappresentanza delle comunità italiane residenti all'estero.

Un'altra riforma importante, contenuta nella presente proposta di legge, è la soppressione del Comitato di presidenza, sostituito dal Comitato esecutivo, composto dal Presidente dell'Assemblea

nazionale e dai vice presidenti delle rispettive aree continentali, eletti dai membri delle Assemblee delle medesime aree.

L'elaborazione e il confronto politico sono maggiormente valorizzati dalla presente proposta di legge: meno «centralismo» e più «federalismo».

La presente proposta di legge tiene conto, delle ipotesi di riforma costituzionale presentate dal Governo in Parlamento e si pone in coerenza con esse. Nell'ottica del superamento del bicameralismo paritario e della trasformazione

del Senato della Repubblica in Camera delle autonomie, si pensa di affidare la designazione dei sei senatori in rappresentanza delle comunità estere ad una rafforzata e più autorevole Assemblea nazionale. Questa funzione non compare nella presente proposta di legge poiché è necessario prima modificare la Costituzione, ma potrà essere facilmente inserita una volta che sarà stata effettuata tale modifica. Pertanto, l'Assemblea nazionale, assumendo la funzione di seggio elettorale, è composta unicamente dai settanta rappresentanti eletti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, ogni riferimento in disposizioni di legge o di regolamento al Governo generale degli italiani all'estero si intende sostituito con il riferimento all'Assemblea nazionale degli italiani all'estero.

2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 1. È istituita l'Assemblea nazionale degli italiani all'estero, di seguito denominata "Assemblea nazionale" ».

ART. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dal Comitato esecutivo di cui all'articolo 9 e deve essere sottoposto alle valutazioni dell'Assemblea nazionale nella prima riunione successiva ».

ART. 3.

1. L'articolo 4 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. L'Assemblea nazionale è composta da settanta membri: trentacinque, per l'area Europa e Africa e trentacinque per l'area America del nord, America Latina e Oceania, in rappresentanza delle comunità italiane all'estero.

2. I membri dell'Assemblea nazionale sono eletti secondo le modalità previste e nelle proporzioni numeriche fissate dall'articolo 13.

3. I membri dell'Assemblea nazionale devono avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso della cittadinanza italiana e risiedere da almeno un anno nella rispettiva ripartizione di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c).

4. Partecipano ai lavori dell'Assemblea nazionale, senza diritto di voto:

a) dieci rappresentanti designati dalle associazioni nazionali dell'emigrazione;

b) nove rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali e dai patronati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

c) un rappresentante designato dalla Federazione nazionale della stampa;

d) un rappresentante designato dalla Federazione unitaria della stampa italiana all'estero;

e) un rappresentante designato dall'organizzazione dei lavoratori frontalieri maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;

f) i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero ».

ART. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogato.

ART. 5.

1. All'articolo 6 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) l'alinea è sostituito dal seguente:
« Sono invitati ai lavori dell'Assemblea nazionale in qualità di esperti: »;

2) la lettera d) è abrogata;

b) il comma 2 è abrogato.

ART. 6.

1. All'articolo 7 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'Assemblea nazionale elegge il Presidente, che convoca l'Assemblea plenaria di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera a), ne dirige i lavori e dà esecuzione alle decisioni assunte »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In apertura delle riunioni dell'Assemblea plenaria, il Ministro degli affari esteri o il Sottosegretario di Stato da lui delegato svolge una relazione sulle attività del Governo verso gli italiani nel mondo ».

ART. 7.

1. All'articolo 8 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'Assemblea nazionale è convocata dal Presidente, in via ordinaria, una volta all'anno. Essa può essere inoltre convocata, in via straordinaria, su motivata richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti, non oltre il ventesimo giorno dalla data del deposito della richiesta di convocazione presso la Segreteria generale. Fra la data di convocazione e quella della riunione devono trascorrere almeno venti giorni, salvo casi di particolare urgenza per i quali il Presidente può stabilire un termine minore, comunque non inferiore a dieci giorni »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'Assemblea nazionale esamina e approva la relazione annuale e le prospet-

tive delle comunità italiane all'estero, di cui alle lettere *d)* e *d-bis)* del comma 1 dell'articolo 2, nonché tutti gli argomenti attinenti ai compiti istituzionali che vengono sottoposti ad essa dal Comitato esecutivo di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *b)* ».

ART. 8.

1. L'articolo 8-*bis* della legge 6 novembre 1989, n. 368, è sostituito dal seguente:

« ART. 8-*bis*. — 1. L'Assemblea nazionale si articola in:

a) Assemblea plenaria;

b) Comitato esecutivo;

c) Assemblee delle aree continentali suddivise nelle seguenti ripartizioni: Europa e Africa; America Latina; America del Nord e Oceania. Questi organismi si riuniscono almeno una volta all'anno nelle proprie aree continentali e una volta all'anno in occasione dell'Assemblea plenaria ordinaria e sono presieduti dal vice presidente continentale eletto nell'Assemblea della rispettiva area continentale di cui al comma 2 dell'articolo 9;

d) commissioni di lavoro per i temi dell'emigrazione, che si riuniscono quando e dove sia necessario;

e) gruppi di lavoro per specifici argomenti, che l'Assemblea plenaria costituisce laddove ne ravvisi la necessità ».

ART. 9.

1. All'articolo 8-*ter* della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le riunioni dell'Assemblea plenaria, del Comitato esecutivo, delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro si tengono presso il Ministero degli affari esteri o presso sedi di competenza delle Assemblee

delle aree continentali. Le riunioni sono pubbliche.

3. Le riunioni delle Assemblee delle aree continentali si tengono a rotazione nei diversi Paesi delle rispettive aree »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le riunioni dell'Assemblea nazionale sono convocate dal Presidente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, direttamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento per i membri residenti in Italia e tramite le rappresentanze diplomatiche per i membri residenti all'estero. Le riunioni delle Assemblee delle aree continentali, diverse da quelle svolte contestualmente alle riunioni dell'Assemblea nazionale, sono convocate dal vice presidente continentale eletto per ogni ripartizione, con preavviso di almeno quindici giorni, tramite le rispettive rappresentanze diplomatiche nei Paesi di residenza »;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le Assemblee delle aree continentali hanno il compito di redigere annualmente un rapporto sui processi di integrazione delle comunità italiane residenti nelle aree di loro pertinenza, sullo stato dei diritti delle stesse comunità e sui contenziosi bilaterali aperti tra l'Italia e i Paesi dell'area che hanno riflessi sulla situazione delle comunità italiane ivi residenti ».

ART. 10.

1. All'articolo 9 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'Assemblea nazionale elegge il Comitato esecutivo composto, oltre che dal Presidente, dai vice presidenti continentali delle ripartizioni indicate all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera c).

2. È eletto Presidente dell'Assemblea nazionale colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei membri della stessa Assemblea. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede a un secondo scrutinio. Risulta eletto chi ottiene il più alto numero di voti. I vice presidenti continentali sono eletti nelle Assemblee delle rispettive aree continentali, composte dai membri residenti nella competente ripartizione di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), con le stesse modalità del Presidente dell'Assemblea nazionale.

3. Il Comitato esecutivo si riunisce almeno sei volte all'anno, di cui una volta contestualmente alla riunione dell'Assemblea nazionale ordinaria. Le riunioni del Comitato esecutivo e le riunioni delle commissioni di lavoro e dei gruppi di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 8-bis sono convocate dal Presidente dell'Assemblea nazionale con un preavviso di almeno dieci giorni »;

b) i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

« 5. Il Comitato esecutivo fissa l'ordine del giorno delle sessioni plenarie, tenendo conto delle segnalazioni e delle richieste che sono ad esso tempestivamente trasmesse dai membri dell'Assemblea nazionale.

6. In occasione delle riunioni dell'Assemblea nazionale, del Comitato esecutivo, delle Assemblee delle aree continentali e delle commissioni di lavoro, il Comitato esecutivo può autorizzare di volta in volta la partecipazione sia di esperti sia di qualificati rappresentanti di amministrazioni dello Stato diverse da quelle previste dall'articolo 6, nonché di enti pubblici e di associazioni aventi specifico interesse alle questioni da trattare. L'Assemblea nazionale provvede alle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.

7. Il Comitato esecutivo riferisce all'Assemblea nazionale e alle Assemblee delle aree continentali con apposita relazione scritta sull'attività svolta ».

ART. 11.

1. All'articolo 11 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le richieste di informazione su argomenti specifici, attinenti a materie di competenza dell'Assemblea nazionale, devono essere rivolte dai membri della stessa Assemblea esclusivamente al Presidente e ai vicepresidenti continentali ».

ART. 12.

1. L'articolo 12 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Ai membri dell'Assemblea nazionale che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che sono rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato appartenenti all'area C, posizione economica C2, nonché un rimborso forfetario per le spese di vitto e di alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a euro 300 giornalieri, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il Presidente. Il periodo di permanenza per il quale sono corrisposti i rimborsi forfetari per le spese di vitto e di alloggio comprende il giorno precedente la data di inizio della riunione e il giorno successivo alla stessa, per coloro che non risiedono nel luogo in cui si svolge la riunione. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfetario, pari a euro 3.000 annui, aumentato a euro 4.000 annui per i componenti del Comitato esecutivo e a euro 5.000 annui per il Presidente, per le spese telefoniche e postali. I rimborsi forfetari non sono dovuti ai parlamentari nazionali e a quelli eletti nel Parlamento europeo

che siano invitati ai lavori dell'Assemblea nazionale. I membri dell'Assemblea nazionale hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e infortuni durante i periodi di riunione ».

ART. 13.

1. L'articolo 13 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. I membri del dell'Assemblea nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, sono eletti a suffragio universale, con liste proprie, contemporaneamente alle elezioni e con le modalità previste per i COMITES, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. Per l'elezione di cui al comma 1 si osservano le seguenti disposizioni:

a) le liste dei candidati sono presentate alla cancelleria dell'ambasciata italiana presso uno degli Stati compresi in ciascuna ripartizione di cui all'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera c), ove risiedono almeno ventimila cittadini italiani aventi diritto al voto;

b) negli Stati compresi nelle ripartizioni di cui articolo 8, comma 1, lettera c), ove risiedono meno di ventimila cittadini italiani aventi diritto al voto, le liste dei candidati possono essere transnazionali e partecipare alla ripartizione dei seggi;

c) le liste, contrassegnate da un'unica denominazione e da un unico simbolo, sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare per lo Stato compreso in ciascuna ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste;

d) i candidati devono essere residenti ed elettori nella ripartizione per la quale si presentano;

e) ciascuna lista deve essere sottoscritta per la presentazione da almeno duecento e da non più di trecento elettori

residenti negli Stati per i quali è presentata;

f) l'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere non più di una preferenza nell'ambito dei candidati della lista da lui votata;

g) i membri dell'Assemblea nazionale sono eletti proporzionalmente al numero dei cittadini italiani residenti in ciascuno degli Stati di cui alle lettere a) e b);

h) ciascuna lista ha diritto a tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati;

i) i seggi rimasti vacanti sono attribuiti alle liste che hanno riportato i maggiori resti in ciascuno Stato ove si svolge l'elezione.

3. I membri dell'Assemblea nazionale non possono ricoprire cariche esecutive nei COMITES ».

ART. 14.

1. L'articolo 14 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è abrogato.

ART. 15.

1. All'articolo 15 della legge 6 novembre 1989, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di cessazione dall'ufficio di taluno dei membri dell'Assemblea nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, si provvede alla sostituzione entro sessanta giorni, con la nomina del primo tra i candidati non eletti, secondo l'esito dell'elezione di cui all'articolo 13 »;

b) il comma 3 è abrogato.

ART. 16.

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 1. Le spese dell'Assemblea nazionale gravano su un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Il Comitato esecutivo indica alla Segreteria generale le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e valuta il relativo consuntivo ».

ART. 17.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 6 novembre 1989, n. 368, è abrogato.

ART. 18.

1. Alla legge 18 giugno 1998, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 17 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *l-bis*) dai deputati e dai senatori eletti nella circoscrizione Estero »;

b) al comma 3 dell'articolo 18, le parole: « I vicesegretari generali eletti in rappresentanza delle aree continentali » sono sostituite dalle seguenti: « I vicepresidenti continentali eletti in rappresentanza delle Assemblee delle rispettive aree continentali ».

ART. 19.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutato in euro 450.000 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione

« Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0022030